

STATUTO

**MA.DI.BA. SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANDURIA TA CONTRADA
SPECCHIA D'ORIA 68
Numero REA: TA - 203398
Codice fiscale: 03254910734
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" atto n. 8991 repertorio - n. 7346 fascicolo	
	S T A T U T O	
	Titolo I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Articolo 1	
	E' costituita la Società cooperativa sociale a responsabi-	
	lità limitata denominata "Ma.Di.Ba. Service SOCIETÀ COOPERATI-	
	VA SOCIALE A R.L."	
	Articolo 2	
	La Società ha sede legale in Manduria, all'indirizzo risul-	
	tante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro	
	delle Imprese, ai sensi di Legge.	
	E' di competenza dell'assemblea dei soci il trasferimento	
	della sede legale, nonché l'istituzione e la soppressione sia	
	in Italia che all'estero, di sedi secondarie, succursali, a-	
	genzie ed uffici di rappresentanza.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la sede	
	legale nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire e	
	sopprimere ovunque unità locali operative, quali: succursali,	
	filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.	
	Articolo 3	
	La durata della Società Cooperativa è a tempo determina-	
	to.	
	Articolo 4	
	La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza fi-	

	ni di speculazione privata, si propone di perseguire in modo	
	organizzato l'interesse generale della comunità alla promozio-	
	ne umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso	
	la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	all'art. 1 comma 1 lettera a) Legge 381/91 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, a favore di soci e di terzi.	
	La cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere, tramite	
	la gestione in forma associata, la continuità di occupazione	
	lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali per i soci lavoratori ai sensi e per gli effetti di	
	cui alla Legge 142/2001.	
	La cooperativa si propone al contempo di far conseguire ai	
	propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della	
	sua attività.	
	La cooperativa si propone di operare nell'ambito degli scopi	
	sociali in ossequio alle Leggi Nazionali, alle Leggi Regionali	
	e comunitarie emanate ed emanande.	
	La cooperativa si propone i seguenti scopi:	
	- attività e servizi di riabilitazione e assistenza anche a	
	persone disabili;	
	- centri diurni e residenziali e centri di accoglienza, socia-	
	lizzazione, incluse case famiglia;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o	
	altre strutture di accoglienza;	

	- attività di formazione e consulenza;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli in stato di bisogno	
	e svantaggiate;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore di minori, ragazze-madri, disabili psi-	
	chici e fisici ed anziani per affermazione dei loro diritti;	
	- fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa	
	e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospeda-	
	li, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di	
	villeggiatura ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai de-	
	genti avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collabo-	
	ratori non soci;	
	- coordinare e gestire servizi socio - assistenziali generici	
	e qualificati, servizi sanitari, infermieristici, prestazioni	
	specialistiche, sia in proprio che in convenzione con Enti	
	pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi, il	
	tutto nel pieno rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti	
	norme in materia;	
	- gestire servizi socio - educativi - assistenziali a tutela	
	della persona, rivolti, a ragazzi giovani, studenti, ecc. per	
	conto di Enti Pubblici nonché con organizzazioni di servizi;	
	- favorire la formazione professionale dei propri soci tramite	
	appositi corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni	
	che i soci svolgono presso terzi;	

- adoperarsi affinché ciascun socio possa effettuare le proprie prestazioni professionali nel rispetto delle proprie capacità e della sua dichiarata disponibilità;
- favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione tramite l'utilizzo di Taxi sociali;
- l'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze-madri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate ed emanande;
- la realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alberghi o villaggi turistici, sale per concerti per attività socio-culturali;
- la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici ed anziani;
- la creazione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case protette per minori, ragazze-madri, disabili psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi di assistenza familiare;
- la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;
- la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture sociali

scolastiche e parascolastiche, il tutto nel pieno rispetto e nei limiti previsti dalle vigenti norme in materia. Nell'ambito di quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettono la realizzazione del diritto alla maternità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino.

La cooperativa è facultata ad acquisire finanziamenti, sia a titolo fruttifero, che infruttifero, presso i propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali.

La Cooperativa potrà stabilire Convenzioni con Enti locali, con l'Amministrazione Statale o con altre Amministrazioni ed Enti; richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da organismi comunitari, statali, regionali, sub-regionali, da Enti locali, da Enti in genere e da privati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle norme vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, finanziarie, ritenuti necessari o utili a tal fine; per quanto concerne l'attività finanziaria, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed Aziende, prestare fidejussioni e garanzie reali e svolgere at-

	tività di finanziamento in genere, ma solo in via strumentale	
	e non prevalente, per la realizzazione dell'oggetto sociale,	
	con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del	
	pubblico.	
	Titolo II	
	DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	
	Articolo 5	
	Alla Società Cooperativa si applicano le disposizioni pre-	
	viste nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuati-	
	vi, quelle contenute nel Titolo VI del Codice Civile nonché,	
	in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del Codice	
	Civile, in materia di Società a responsabilità limitata, oltre	
	a tutte le leggi speciali in materia riferibili alla Società	
	Cooperativa.	
	REGIME MUTUALISTICO	
	Articolo 6	
	La Società Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività,	
	intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei pa-	
	rametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2512 del Codice Civile.	
	Pertanto la Società Cooperativa si iscriverà nell'apposito	
	Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente ed il	
	numero di iscrizione verrà indicato negli atti e nella corri-	
	spondenza.	
	Titolo III	

SOCI COOPERATORI		
Articolo 7		
Il numero dei soci non può essere inferiore a 3 (tre) persone		
fisiche, ai sensi del primo comma dell'articolo 2522 del Codi-		
ce Civile.		
Possono essere soci esclusivamente persone fisiche aventi		
la capacità di agire ed in particolare coloro che, non avendo		
interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa,		
intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività so-		
ciali.		
La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è		
limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.		
Inoltre possono diventare soci tutti coloro che siano nelle		
condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazio-		
ne degli scopi sociali.		
L'ammissione deve essere coerente con la capacità della So-		
cietà Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche		
in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo		
periodo.		
Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi		
tecnici e amministrativi, nel numero strettamente necessario		
al buon funzionamento della Società Cooperativa.		
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del		
libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del		
numero complessivo dei soci.		

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti

Articolo 8

Non possono, in ogni caso, essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della Società Cooperativa.

Inoltre, è fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere

almeno i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadina, codice fiscale;

b) l'indicazione della effettiva attività di lavoro svolta;

c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore ad Euro 25 (venticinque) cadauna, né superiore complessivamente ad Euro 500 (cinquecento);

d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

Articolo 10

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 7) del presente Statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta)

giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'Organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 11

I soci sono obbligati a versare con le modalità e termini che verranno indicati dall'Organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- la tassa di ammissione che sarà determinata, ai sensi di Legge, di anno in anno dall'assemblea dei soci, non rimborsabile in alcun caso;
- corrispondere i contributi mensili alle spese, che saranno fissati con delibera dell'Organo amministrativo.

Inoltre i soci si intendono obbligati a:

- cooperare per il proficuo svolgimento delle attività sociali;
- osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi

sociali.

Titolo IV

RECESSO

Articolo 12

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b) che venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - c) qualora si addivenga al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
 - d) qualora intervenga la fusione o la scissione della Società Cooperativa;
 - e) qualora sia deliberata la revoca dello stato di liquidazione;
 - f) qualora sia deliberato il trasferimento della sede legale all'estero;
 - g) qualora sia deliberata l'eliminazione di una o più cause di recesso previste nel presente Statuto;
 - h) qualora intervenga il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale oppure una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.
- Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società Cooperativa.

	L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mano il recesso.	
	Se i presupposti del recesso non sussistono, l'Organo ammi-	
	nistrativo deve darne immediata comunicazione al socio.	
	Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa	
	e motivata delibera dell'Organo amministrativo, il recesso ha	
	effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	ESCLUSIONE	
	Articolo 13	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo amministrativo, ol-	
	tre che nei casi previsti dalla Legge nei confronti del socio:	
	a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti	
	per l'ammissione in Società Cooperativa;	
	b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente articolo 7) del presente Statu-	

	to senza la prevista autorizzazione dell'Organo amministrati-	
	vo;	
	d) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	Statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli Organi sociali;	
	e) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la Società Cooperativa;	
	f) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla Società	
	Cooperativa;	
	g) che senza giustificato motivo non partecipi per più di 3	
	(tre) volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	h) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	
	contraria agli interessi sociali, senza l'esplicita autorizza-	
	zione dell'Organo Amministrativo;	
	i) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento come delineato dall'arti-	
	colo 1453 del Codice Civile.	
	L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favore-	
	vole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti	
	spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da san-	
	zionare.	
	La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai	
	fatti specifici che la hanno determinata.	
	L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera rac-	

comandata con avviso di ricevimento.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al Tribunale.

DECADENZA

Articolo 14

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati, falliti e di quelli che abbiano perso i requisiti per la partecipazione alla Società.

MORTE DEL SOCIO

Articolo 15

In caso di morte, gli eredi del socio defunto, limitatamente al coniuge ed ai figli, hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti dal presente Statuto per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'Organo amministrativo.

Articolo 16

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, la decadenza o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto

hanno diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate, ivi compreso l'eventuale sovrapprezzo, ad eccezione:

- delle quote per spese di amministrazione e gestione della Società Cooperativa e delle eventuali altre spese debitamente documentate, il tutto secondo il risultato dell'esercizio sociale nel quale il recesso, l'esclusione, la decadenza diventi efficace o si sia verificata la morte.

La liquidazione delle somme, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, è effettuata dall'Organo Amministrativo entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del bilancio stesso ed a seguito della richiesta scritta avanzata dal socio receduto, decaduto, escluso o dagli eredi del socio defunto, all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata richiesta, trascorsi cinque anni dal recesso, dall'esclusione, dalla decadenza o dal decesso, comporta la perdita delle somme a qualsiasi titolo versate che saranno devolute al fondo di riserva legale della Società Cooperativa.

Titolo V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 17

Il patrimonio della Società Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del va-

	lore di Euro 25 (venticinque);	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'arti-	
	colo 20) del presente Statuto, nonché con il valore delle quo-	
	te eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed	
	agli eredi dei soci deceduti;	
	c) da eventuali riserve non destinate alla copertura di speci-	
	fici oneri;	
	d) da qualunque liberalità che pervenisse alla Società Coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote sociali formato con	
	le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e del-	
	le deliberazioni degli Organi Sociali;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per Legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società	
	Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci	
	nel limite delle quote sociali sottoscritte.	
	Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non pos-	
	sono essere ripartite tra i soci durante la vita della Società	
	Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	CONFERIMENTI E QUOTE SOCIALI	
	Articolo 18	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad ogget-	

to denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna.

Le quote della Società Cooperativa non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari né essere cedute senza la preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo; esse non possono essere cedute nemmeno agli altri soci con effetto verso la Società Cooperativa.

La quota sociale è nominativa, ma può essere posseduta anche da due soggetti purché entrambi soci regolarmente iscritti nel Libro dei soci della Società Cooperativa.

Il Socio non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo.

Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 c.c..

Contro il diniego, il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione dinanzi al Tribunale.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

	Gli amministratori documentano in nota integrativa le con-	
	dizioni di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del Codice	
	Civile.	
	Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione	
	nella quale dovranno essere specificatamente indicati i crite-	
	ri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico in conformità con il carattere di coopera-	
	tiva a mutualità prevalente della società.	
	In tale relazione l'Organo amministrativo illustra anche le	
	ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusu-	
	ra dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società	
	Cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale.	
	L'Organo amministrativo, con propria deliberazione presa	
	prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particola-	
	ri esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il	
	prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella rela-	
	zione sulla gestione o nella nota integrativa.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annual-	

	mente presso l'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente.	
	RIPARTO DEGLI UTILI	
	Articolo 20	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinando:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione nella misura e con le modalità previ-	
	ste dalla Legge;	
	c) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi postali, aumentato di due punti e mezzo;	
	d) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	e) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando	
	le destinazioni obbligatorie per Legge ai fini fiscali ed in	
	deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità	
	degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibi-	
	li.	
	Titolo VI	

	ORGANI SOCIALI	
	Assemblea	
	Articolo 21	
	L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo mediante	
	avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del	
	luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della se-	
	conda convocazione che deve essere fissata almeno 24 (venti-	
	quattro) ore dopo la prima; l'avviso di convocazione deve es-	
	sere recapitato ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adu-	
	nanza, per lettera raccomandata ovvero con altri mezzi di te-	
	lecomunicazione idonei a garantire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimento.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti i componenti dell'Or-	
	gano Amministrativo e di controllo.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro 120	
	(centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o,	
	quando lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società Cooperativa entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia	
	ritenuto necessario dall'Organo amministrativo o ne sia fatta	
	richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie	
	da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo (1/3)	

dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 8 (otto) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione, la deliberazione dell'assemblea deve essere assunta alla presenza di un Notaio.

Decisione dei soci riuniti in assemblea

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) - l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) - la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
- 3) - la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sin-

dacale o del revisore;

4) - le modificazioni dello Statuto;

5) - la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) - l'ammissione dei soci sovventori;

7) - la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) - la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479 bis del Codice Civile.

Costituzione dell'assemblea

Articolo 23

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le modificazioni dello Statuto, la decisione di compiere opera-

zioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché lo scioglimento anticipato e la liquidazione della Società Cooperativa, devono essere adottate, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci regolarmente iscritti presso la Società Cooperativa.

Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Articolo 24

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ad ogni socio non possono essere conferite più di 10 (dieci) deleghe.

Presidenza dell'assemblea

Articolo 25

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico e, in sua assenza,

dal vice-presidente del Consiglio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Titolo VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Amministratori

Articolo 26

La Società cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 (cinque) membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

L'amministrazione della Società Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un Presidente e un vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Consiglio di amministrazione	
	Articolo 27	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo (1/3) degli amministrato-	
	ri.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in	
	caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione e le sue deli-	
	berazioni sono valide, anche senza comunicazione formale,	
	quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di ammi-	

nistrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Società Cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, quinto comma, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di

azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra Società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal Collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperatori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Rappresentanza legale

Articolo 28

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società Cooperativa sono affidate anche in giudizio all'Amministratore unico.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Società Cooperativa spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione, al vice-presidente ed ai Consiglieri delegati, se nominati.

Titolo VIII

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 29

Ove si verificassero i presupposti di Legge di cui all'ar-

	articolo 2543, comma primo, del Codice Civile, la Società Coope-	
	rativa procede alla nomina del Collegio Sindacale, composto da	
	3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti eletti dall'as-	
	semblea.	
	L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.	
	Il Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	I Sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla	
	Società Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i Sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a Società controllate, sull'an-	
	damento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti Organi	
	delle Società controllate in merito ai sistemi di amministra-	
	zione e controllo ed all'andamento generale dell'attività so-	
	ciale.	

	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e	
	di controllo, i Sindaci, sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausi-	
	liari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	
	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo	
	2399 del Codice Civile.	
	L'Organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausi-	
	liari ed ai dipendenti dei Sindaci l'accesso a informazioni	
	riservate.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del Codice Civile.	
	I Sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Articolo 30	
	I programmi e le attività realizzati ed i servizi prestati	
	dalla Società Cooperativa sono disciplinati da appositi Rego-	
	lamenti statutari, predisposti dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne ed approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per	
	le Assemblee straordinarie, che determinano i criteri e le re-	
	gole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica nei	
	confronti dei soci.	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Articolo 31	
	Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle	
	promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei	
	loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compro-	
	messo ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbitro nomi-	
	nato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del	
	Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale.	
	L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soc-	
	combente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 32	
	La Società Cooperativa si scioglie per le cause previste	
	dalla Legge.	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di sciogli-	
	mento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscri-	
	zione di una corrispondente dichiarazione presso l'Ufficio del	
	Registro delle Imprese.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello Statuto, dispone in merito alla	
	determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla	
	nomina degli stessi, al compenso ed ai criteri di liquidazio-	

ne.	
L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non pre-	
visto ma obbligatorio per Legge.	
La Società Cooperativa potrà, in qualunque momento, revoca-	
re lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione	
della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, as-	
sunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifi-	
ca dello Statuto.	
I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguar-	
danti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di	
recedere.	
DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
Articolo 33	
In caso di scioglimento della Società Cooperativa vi è	
l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai	
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
perazione.	
RISTORNI	
Articolo 34	
Ove l'Assemblea ne deliberi l'erogazione, il socio, ai sen-	
si dell'art.2545 sexies c.c., ha diritto ai ristorni, sulla	
base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quan-	
tità e qualità degli scambi mutualistici, nel rispetto delle	
condizioni e dei limiti fissati dalla normativa vigente.	
Articolo 35	

	Le clausole mutualistiche previste dalla Legge e dal pre-	
	sente Statuto in ordine alla qualificazione di Società Coope-	
	rativa a mutualità prevalente, prevista dall'articolo 2514 del	
	Codice Civile, concernenti:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della So-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne; sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, an-	
	che per il mantenimento dell'iscrizione nell'apposito Albo di	
	cui al secondo comma dell'articolo 2512 del Codice Civile.	
	Articolo 36	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente	
	Statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali	
	sulla Cooperazione, nonché le disposizioni in materia di So-	

F.to: Dinoi Gianluca - Raffaele Disabato Notaio. Vi è il sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Taranto 24 settembre 2020

Firmato digitalmente: Raffaele Disabato Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.